



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino

Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Egidio de Leone	Presidente
dott.ssa Vera Colella	Giudice
dott. Francesco Paolo Grippa	Giudice relatore

nel procedimento iscritto al P.U. 7-1/2023 ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto il 17 marzo 2023 da:

Dino Pascucci, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Luca Bellocchi;

RICORRENTE

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 17 marzo 2023, Dino Pascucci ha chiesto l'accesso alla liquidazione controllata dei beni, affermando di essere stato socio della Sercom s.n.c. (cancellata in data 15 gennaio 2018), società attiva nell'ambito del commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici, e di esercitare attualmente la professione di agente di commercio. A partire dal 2008 ed a causa della crisi del

mercato, il ricorrente ha subito un rapido declino economico, a cui ha fatto fronte facendo ricorso al credito ed ipotecando i beni immobili della società, senza che a ciò conseguisse un miglioramento della situazione finanziaria ed anzi determinando la situazione di sovraindebitamento.

Nel ricorso si legge che patrimonio attivo è costituito principalmente da un immobile industriale sito in Urbania, di proprietà piena del ricorrente e della moglie in regime di comunione legale, e da altro immobile di proprietà esclusiva del Pascucci; entrambi gli immobili sono gravati da ipoteca di primo e di secondo grado e concessi in locazione alla Kial s.r.l. per €3.000,00 annui. Oltre a ciò, il ricorrente può vantare un reddito percepito quale agente di commercio e dalla pensione (su cui invero grava pignoramento di 1/5 da parte di A.d.e.r.), che nel 2022 è stato di importo complessivo pari ad €40.619,00.

L'ammontare dei debiti, quantificato nel ricorso in €464.505,60, vede quali creditori del ricorrente – per quel che maggiormente rileva – BPER Banca, Grogu SPV e A.d.e.r..

Il ricorrente ha altresì rappresentato di essere stato riconosciuto come invalido a causa di numerose patologie, di avere due figlie maggiorenni ed economicamente autonome, ma che risultano formalmente residenti con i genitori, e di sostenere approssimativamente €1.900,00 per spese mensili necessarie al sostentamento della propria famiglia.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.

Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi *ex art. 269, c. 2 c.c.i.i.*, datata 15 marzo 2023, che all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma le circostanze già rappresentate nell'atto introduttivo e precisa che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari. L'O.c.c. ha precisato che il Pascucci, che oggi ricopre la qualifica di imprenditore individuale, aveva già depositato istanza per la liquidazione del patrimonio, unitamente a sua moglie, nel corso del 2019, salvo poi rinunciarvi successivamente; nelle more della presentazione della nuova istanza di liquidazione del patrimonio, il ricorrente avrebbe ottenuto una riduzione del proprio monte debitorio, per effetto della soddisfazione in via transattiva di alcuni dei debiti.

Pur affermando che non vi sono ragioni per negare l'attendibilità della documentazione depositata dal Pascucci, l'O.c.c. ha presentato delle riserve sulla completezza della documentazione stessa, in quanto mancante una ricostruzione puntuale dell'origine dei singoli debiti e dei contratti dai quali i debiti originano.

Con provvedimento del 17 luglio 2023, è stato evidenziato che, in occasione del deposito della domanda avanzata ai sensi della L. 3/2012 e poi rinunciata, era stata adombrata la possibilità che il ricorrente potesse considerarsi imprenditore commerciale con ammontare dei debiti superiore ad €500.000,00, con conseguente assoggettabilità alla procedura di fallimento (definita ora, a seguito dell'introduzione del D. Lgs. 14/2019, "liquidazione giudiziale"), sicché è stato concesso termine per acquisire ulteriori elementi sulla qualifica soggettiva dell'istante e sulla completezza della documentazione depositata.

Il 12 settembre 2023, il ricorrente ha dedotto che l'ammontare dei debiti è inferiore al limite prefissato dalla legge per la qualifica di "imprenditore minore", rappresentando in particolare che – diversamente dall'anno 2020, in cui il monte debitorio era abbondantemente superiore agli €500.000,00 – nell'anno 2021 la situazione debitoria è migliorata, riducendosi ad €490.164,00, a seguito di una rinuncia da parte di un creditore ed al sorgere di un ulteriore debito di €41.444,00 condizionato all'esercizio di una servitù a favore del ricorrente il quale, tuttavia, non ha mai esercitato tale facoltà e a cui ha successivamente rinunciato. Il complesso debitorio si è ulteriormente ridotto nel 2022 ad €463.256,90, a seguito di un'ulteriore rinuncia da parte di un creditore.

Il 14 settembre 2023, l'O.c.c. ha affermato di aver chiesto ai creditori un aggiornamento della precisazione del credito, onde comprendere se l'ammontare complessivo debitorio del Pascucci fosse inferiore o meno alla soglia prevista dall'art. 2 c.c.i.i., ed ha chiesto ulteriore termine per verificarne l'ammontare, alla luce di nuove cartelle di pagamento risultanti dal documento inviato da A.d.e.r.. Su tale punto è successivamente intervenuto il Pascucci, rilevando che, anche con l'ulteriore aggiornamento erariale, l'ammontare complessivo dei debiti sarebbe pari ad €499.852,82 e che in ogni caso, vantando il ricorrente un credito da porre in compensazione per €10.451,00, la somma debitoria si assesterebbe ad €488.144,09. Circostanza quest'ultima di fatto confermata poi dall'O.c.c. che, con ulteriore atto depositato 17 febbraio 2024, ha affermato che il monte debitorio complessivo ammonterebbe, al netto delle decurtazioni – derivanti dal credito i.v.a. di €15.419,68, dallo sgravio di cartella esattoriale di €1.257,73 e dal credito in compensazione verso l'erario di €10.451,00, il tutto come da documentazione versata in atti in data 11 aprile 2024 e a cui si rinvia – ad €490.223,33.

Alla luce della documentazione domandata dal Tribunale ed allegata dal ricorrente, nonché dall'attestazione dell'O.c.c. relativa all'attendibilità della stessa, emerge che, nonostante il rilevante ammontare debitorio, il Pascucci non può essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, non superando il monte debitorio la soglia di €500.000,00 prevista dall'art. 2, c. 1, lett. d), n. 3 c.c.i.i..

L'O.c.c. ha anche specificato che il ricorrente sostiene mensilmente una serie di spese familiari a vario titolo – fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vanno citate le spese alimentari per €850,00, quelle per utenze domestiche €350,00 – corroborate nel loro ammontare dalla documentazione versata in atti, che si attestano mediamente su circa €1.900,00.

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dal ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Pascucci ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv. Giuseppe Briganti, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio del debitore, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.; al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.

L'attivo dovrà essere integrato anche dai redditi percepiti da Pascucci, nei limiti di quanto previsto dall'art. 268 c.c.i.i.. A tal proposito, l'istante ha determinato il fabbisogno familiare in €1.900,00 mensili (ossia €22.800,00 annuali), a fronte di un reddito netto annuo del Pascucci che, visto quanto percepito negli anni 2019-2022 e considerato che la sola pensione è di importo pari ad €17.820,00 annui (a cui va aggiunto il variabile reddito da lavoro autonomo), si può stimare in misura non inferiore ad €22.000,00. A ciò si aggiunga che anche i familiari del ricorrente percepiscono redditi e, in particolare, le figlie maggiorenni conviventi hanno percepito un reddito di €15.800,00 e €21.000,00 nel 2022 e di €15.800,00 e 25.300,00 per il 2021, mentre la moglie Donatella Cavalli ha percepito un reddito di €1.564,00 nel 2022

e di €9.529,00 nel 2021. Tenuto conto di tali dati e considerato che al fabbisogno familiare devono partecipare anche le figlie (art. 315 *bis* c.c.) e la moglie del Pascucci, la porzione di reddito mensile da attrarre all'attivo da liquidare deve essere determinata in €500,00 mensili. Sarà comunque onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.

La procedura, in linea con quanto sostenuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, deve incamerare i beni (e quindi anche i redditi, nella misura sopra determinata) che pervengono al sovraindebitato nei tre anni successivi all'apertura della liquidazione controllata (*“Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori – salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili – sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio”*).

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.:

- Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Dino Pascucci, nato a Urbania, il 21 settembre 1960;
- Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona dell'Avv. Giuseppe Briganti;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

- Determina in €500,00 la porzione del reddito mensile del debitore che deve intendersi acquisita alla liquidazione controllata;
- Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale e del Ministero della Giustizia;
- Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Urbino, 29 aprile 2024

Il Giudice relatore

Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente

Dott. Egidio de Leone